

NOTA DI COMMENTO AL DECRETO LEGGE N.18 DEL 17 MARZO 2020

Il Consiglio dei Ministri ha varato il **DECRETO LEGGE n. 18 del 17 MARZO 2020** recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Il provvedimento fa seguito al precedente DECRETO LEGGE n.9 del 2 marzo, sul quale la CISL ha presentato audizione scritta alla Commissione Bilancio del Senato nei giorni scorsi, sostenendo fortemente la necessità di implementare, di irrobustire finanziariamente e di ampliare l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure previste.

Il DL n. 18 si è quindi reso necessario per rimodulare e rafforzare gli interventi. Infatti con il DPCM 9 marzo 2020 le misure specifiche adottate per le aree nelle quali è maggiore il rischio di contagio, sono state estese a tutto il territorio nazionale al fine di cercare di fermare nel più breve tempo possibile la diffusione del contagio e di assicurare l'omogeneità delle regole in tutto il Paese.

Poi, con il DPCM 11 marzo 2020 si sono previste ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valevoli per l'intero territorio nazionale.

Tutte queste misure, non previste al momento della presentazione alle Camere della Relazione al Parlamento 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.

Quindi il Consiglio di Ministri ha presentato l'11 marzo l'“integrazione alla relazione al Parlamento 2020” votata all'unanimità, in base alla quale il saldo netto del bilancio dello Stato da finanziare potrà aumentare, con un incremento degli stanziamenti, fino a 25 miliardi complessivi sia in termini di competenza che in termini di cassa. In questo modo il rapporto tra deficit e PIL sale al 3,3% quindi al di sopra della soglia del 3% prevista dai vincoli europei.

In questo quadro di riferimento, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo movimentava tutti i suddetti 25 mld/€, come specificato nell'articolo 126 relativo alle *“Disposizioni Finanziarie”*, tramite l'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato.

Il Governo ha già annunciato un altro provvedimento per il prossimo mese, il “Decreto Aprile”, con ulteriori interventi che, in base agli impegni assunti in sede UE, potrebbero essere finanziati anche tramite risorse comuni europee.

Le linee portanti del Decreto Legge n.18 sono:

- Titolo I - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- Titolo II - MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO
- Titolo III - MISURE A SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
- Titolo IV - MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DI FAMIGLIE E IMPRESE
- Titolo V - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA

Forniamo di seguito una prima analisi e un primo commento alle principali disposizioni del provvedimento, riservandoci di fare gli ulteriori approfondimenti che dovessero essere necessari sulle diverse tematiche.

La CISL resta fortemente impegnata nel richiedere misure di miglioramento e rafforzamento dei contenuti del provvedimento durante il percorso parlamentare di conversione in legge.

1.SANITA'

Al fine di far fronte all'emergenza del Paese dovuta al coronavirus, il Governo ha messo in campo una serie di misure mirate al potenziamento del Sistema sanitario in tutto il territorio nazionale.

In primis viene previsto un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 mld/€ per il 2020, che si aggiungono agli 845 mln/€ già finanziati dal DL n.14 del 9/3/2020.

Pertanto, il totale complessivo delle risorse messe a disposizione per il Servizio sanitario nazionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19, è di circa 2,255 mld/€.

Di seguito le restanti misure per la sanità.

ART. 1 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Per il 2020 sono incrementate le risorse per gli straordinari del personale sanitario delle Aziende e degli Enti del SSN impiegato nel contrasto alla emergenza epidemiologica COVID-19.

In deroga alle disposizioni legislative vigenti, i fondi contrattuali sono complessivamente incrementati a livello regionale nei limiti dell'importo di 250 mln/€. Come richiesto anche dalla

CISL si superano i limiti di spesa per il salario accessorio (art. 23 – comma 2 – del DLgs 75/2017). La misura vale anche per le province di Trento e Bolzano che finora concorrevano in proprio alla spesa.

Per le finalità di cui all' articolo 1 del decreto legge n.14 del 9 marzo 2020 (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) viene previsto un ulteriore incremento di 100 mln/€.

ART. 2 - POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Per potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi presso i principali porti e aeroporti, è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 40 dirigenti sanitari medici, di 18 dirigenti sanitari veterinari e di 29 tecnici della prevenzione destinati agli uffici periferici, mediante aumento dei posti previsti nelle procedure concorsuali e in deroga alle disposizioni vigenti.

Si risponde alla necessità di potenziare gli Uffici periferici del Ministero della salute nel nord Italia (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese. A tale scopo è autorizzata la spesa di 5 ,092 mln circa per l'anno 2020, e di euro 6,790 mln/€ circa per il 2021 e per il 2022 e di 1,697 mln/€ circa per il 2023.

ART. 3 - POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE

Derogando alle norme vigenti, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti, con le strutture pubbliche ed accreditate, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, per far fronte all'emergenza (posti letto, rianimazione ecc). Lo stanziamento è di 240 mln/€.

Qualora non sia sufficiente il ricorso alle strutture pubbliche ed accreditate, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie è consentito di stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate. Per fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano o delle Aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature disponibili. Le attività rese dalle strutture private sono indennizzate tramite uno stanziamento di 160 mln/€. Le disposizioni cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza. Lo stanziamento complessivo delle misure, pari a 400 mln/€, è posto a carico del fondo sanitario nazionale.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE

Le Regioni e le Province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Trattasi di una misura importante e positiva, in quanto si finanzia, a valere su quanto ancora non ripartito alle Regioni, interventi di edilizia di emergenza in deroga a qualsiasi tempistica autorizzativa fino ad un importo massimo di 50 mln/€.

ART. 5 - INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, Invitalia s.p.a. (MEF) è autorizzata ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici.

Il Dipartimento della protezione civile, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto, definisce e avvia la misura, nonché specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.

Si interviene su un aspetto importante, viste le difficoltà riscontrate nella fornitura dei dispositivi di protezione individuali e medicali per la nota carenza verificata. Per l'attuazione delle misure è autorizzata a favore di Invitalia S.p.A. la spesa di 50 mln/€. Lo sviluppo e la gestione della misura è affidata ad un Commissario straordinario di cui all'art.122 del presente decreto.

ART. 6 - REQUISIZIONI IN USO O IN PROPRIETÀ

Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020, salvo eventuale proroga) il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti.

E' una disposizione necessaria a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza. Qualora, una volta dimessi i pazienti in fase

acuta, non sia possibile il confinamento al proprio domicilio, per far fronte alle esigenze di accoglienza, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Lo stanziamento a copertura della misura è di 150 mln/€.

ART. 7 - ARRUOLAMENTO TEMPORANEO DI MEDICI E INFERMIERI MILITARI

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Nello specifico: 120 ufficiali medici con il grado di tenente e 200 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.

Le procedure per l'arruolamento, per quanto semplificate, rispondono all'obiettivo di garantire, in una tempistica adeguata e comunque entro il prossimo mese di aprile la selezione delle professionalità necessarie, attraverso i giudizi formulati dalle Commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità. A sostegno della misura vengono stanziati 13,750 mln/€ per il 2020 e 5,662 mln/€ per il 2021.

ART. 8 - ASSUNZIONE URGENTE DI FUNZIONARI TECNICI PER LA BIOLOGIA LA CHIMICA E LA FISICA PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE MILITARI

Si autorizza il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica per far fronte all'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio e per la connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Le attività professionali svolte nell'ambito dell'incarico costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali future per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. E' autorizzata la spesa di 115.490 € per ciascuno degli anni 2020 e 2021

ART. 9 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SANITÀ MILITARE

Per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia da COVID-19, è autorizzata la spesa di **34,6 mln** per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

Opportuno il potenziamento della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dell'emergenza. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza.

ART 10 - POTENZIAMENTO RISORSE UMANE DELL'INAIL

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuata e continuativa della durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici. La misura avrà un costo di 15 mln/€ a valere sul bilancio dell'Inail

ART. 11 - DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE CONTINUITÀ ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E DI RICERCA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, l'ISS è autorizzato ad assumere a tempo determinato per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale (tra medici, ricercatori tecnologi e collaboratori tecnici). Gli oneri previsti ammontano a 4 mln/€ per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e sono a carico del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute

ART. 12 - MISURE STRAORDINARIE PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE SANITARIO

Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire i livelli essenziali di assistenza, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in **deroga ai limiti** previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Per lo stesso periodo può essere trattenuto in servizio, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza, anche il personale del ruolo dei medici della Polizia di Stato.

ART. 13 - DEROGA ALLE NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul

territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Si estende la sorveglianza sanitaria anche ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione farmaceutica della produzione e dispensazione dei dispositivi medici e diagnostici e della filiera integrata per i subfornitori. Questi lavoratori, in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 sospendono l'attività.

ART. 15 - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE

Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine della stessa, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine i produttori e gli importatori delle mascherine e coloro che li immettono in commercio che intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità e all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Qualora all'esito della valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

ART. 16 - ULTERIORI MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITA'

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività, fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, è prevista la possibilità che vengano utilizzati le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, e le mascherine filtranti anche privi del marchio CE

ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI PER L'EMERGENZA COVID-19

Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA, la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli dei medicinali (farmaci in fase di sperimentazione non ancora approvati) per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione

tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

Il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

Si prevede un maggior coordinamento tra l'AIFA e gli altri soggetti preposti all'accesso delle evidenze scientifiche relative ai medicinali da utilizzare ai fini del covid-19.

ART. 18 RIFINANZIAMENTO FONDI

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato 1.410 mln/€ per il 2020. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza. Ciascuna Regione è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile (ripiano degli squilibri economico finanziari della Regione dell'anno precedente) è differito al 31 maggio.

Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza per l'anno 2020 il fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della Protezione Civile è incrementato di 1,650 mld/€.

+++

NOTA – si ribadisce, come unitariamente richiesto dalle Confederazioni e dalle Federazioni dei lavoratori pubblici e dirigenza medica al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute, la necessità di superare in sede di conversione l'articolo 7 del DL 9 marzo 2020 n.14 che sta generando forti e comprensibili tensioni fra i lavoratori della sanità. Lo stesso, infatti, nel disporre che i sanitari esposti a pazienti Covid-19 pur se sottoposti a sorveglianza sanitaria continuino a lavorare, oltre che pregiudicare la salute dei lavoratori potenzialmente infetti, rischia di alimentare la diffusione del virus e di privare il contingente di personale sanitario.

2. LAVORO

Vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali già previste nel decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La copertura è ampia, essendo state recepite molte delle nostre richieste e segnalazioni delle varie fattispecie di cui tenere conto. E' invece oggettivamente troppo breve il periodo di nove settimane di durata massima di tutti i trattamenti previsti. Peraltro non sono state inserite norme di coordinamento con il decreto legge 2 marzo 2020 n.9 che si riferiva alla sola zona rossa, per la quale la durata massima dei trattamenti previsti era tre mesi, e alle tre Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per le quali la durata massima era di un mese.

Inoltre tutte le misure previste sono rivolte a lavoratori che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione al 23 febbraio, ma ci sono anche diversi casi di lavoratori assunti dopo il 23 febbraio che, senza ammortizzatori sociali, non potrebbero coprire le sospensioni in alcun modo, non avendo neppure maturato ferie e permessi. Quindi chiederemo che la data limite sia spostata al giorno di entrata in vigore del decreto in esame.

Segnaliamo che vengono introdotte, per le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previste, procedure di consultazione sindacale non omogenee tra loro e poco chiare, mentre per la cassa integrazione in deroga, da gestire a livello regionale, non viene previsto obbligo di accordo quadro regionale con le parti sociali. Su questo occorrerà una interpretazione delle norme.

Lo stanziamento di risorse è superiore a quanto annunciato in un primo momento. Ma si tratta pur sempre di risorse limitate rispetto all'esigenza derivante dalla gravità della situazione, va quindi sottolineato che tutte le misure previste in questa parte sono soggette a capienza finanziaria. L'INPS, per ciascuna misura, provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e ne comunicherà i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emergesse il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non verranno adottati altri provvedimenti concessori.

Positiva, ma del tutto insufficiente, l'indennità per i lavoratori, autonomi, stagionali, dello spettacolo.

Molto importante avere sospeso, come da noi richiesto, i licenziamenti individuali e collettivi.

ART. 19 - NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

I datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) o dell'assegno ordinario a carico del Fis (Fondo di Integrazione Salariale) possono richiedere i trattamenti con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

In questo caso le procedure e i termini di consultazione sindacale e di presentazione della domanda, così come contenuti negli artt. 14 e 15 del Dlgs 148/2015 per la Cigo, e nell'articolo 30, comma 2, per l'assegno ordinario, sono sostituiti da una procedura semplificata che prevede che l'informazione, la consultazione sindacale e l'esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva e che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta, essendo classificata con causale specifica, alla verifica dell'esistenza delle causali di cui all'art.11 del Dlgs 148/2015.

Inoltre per tali trattamenti sono previste le seguenti semplificazioni e deroghe rispetto alla normativa ordinaria:

- i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata specifici e complessivi e sono quindi neutralizzati ai fini delle successive richieste;
- per l'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fis non si applica il tetto aziendale (che ordinariamente prevede che le prestazioni per la singola azienda non siano superiori a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate);
- da parte delle aziende non è dovuto il contributo addizionale;
- ai lavoratori non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l'unità produttiva alla data di presentazione della domanda.

L'assegno ordinario, nei termini sopra descritti è concesso, nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente tra 6 e 15 dipendenti e che ordinariamente possono richiedere il solo assegno di solidarietà. Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS.

I Fondi di Solidarietà bilaterali alternativi istituiti ai sensi dell'art 27 del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 garantiranno l'erogazione dell'assegno ordinario nei termini sopra descritti. Pertanto il Fondo FSBA per quanto riguarda l'artigianato e il Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore della somministrazione erogheranno le prestazioni con le modalità appena descritte. La spesa sostenuta resta a carico dello Stato nel limite di 80 milioni di € che verranno trasferiti ai due fondi bilaterali, secondo criteri di ripartizione da definire, con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del MEF.

I fondi territoriali intersettoriali del Trentino e dell'Alto Adige garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità appena viste.

I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020

L'articolo estende a tutto il territorio nazionale, con alcuni aggiustamenti, quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020 n.9 per la sola zona rossa, ma manca una norma di coordinamento con il citato decreto, il quale, ad esempio, prevede che il trattamento di Cigo legato all'emergenza covid-19 dura tre mesi, mentre nel decreto in esame dura 9 settimane (due mesi).

Sarebbe opportuno chiarire che il trattamento speciale con causale "Covid-19" è previsto anche per la Cisoa (Cassa integrazione salariale per gli operai dell'agricoltura).

Poco chiara la norma che stabilisce che "l'informazione, la consultazione sindacale e l'esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva". In particolare non è chiara la differenza tra informazione e comunicazione preventiva, e se per "preventiva" si intendesse "antecedente alla sospensione", si rischierebbe di non poter coprire le sospensioni iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto in esame.

Per quanto riguarda la norma relativa ai due Fondi bilaterali FSBA e Fondo di solidarietà per la somministrazione, si tratta di una prima importante misura ma la dotazione finanziaria di 80.000.000 di € risulta palesemente insufficiente in relazione alla platea potenziale degli iscritti ai due fondi, oltre 1.300.000 lavoratori.

ART. 20 - TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario ai sensi delle norme speciali descritte sopra per un periodo non superiore a nove settimane, anche per gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria in corso.

Il trattamento non è conteggiato ai fini dei limiti di durata specifici e complessivi e da parte dei datori di lavoro non è dovuto il contributo addizionale

In via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

Per quanto riguarda questo articolo, si prevede una procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto semplificata, ma non chiara e comunque diversa da quella di cui all'articolo precedente.

ART. 21 - TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi delle norme speciali descritte sopra per un periodo non superiore a nove settimane, anche per gli stessi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata specifici e complessivi. Da parte dei datori di lavoro non è dovuto il contributo addizionale.

ART. 22 - NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di nove settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Il trattamento per i lavoratori del settore agricolo è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Le risorse sono ripartite tra le Regioni e Province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le

risorse finanziarie per la cassa integrazione in deroga destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige

Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore. Le Regioni e delle Province autonome inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Dal combinato disposto dal comma 1 e dal comma 6, primo periodo, emerge che per i datori di lavoro non sono previste procedure di presentazione della domanda e di informazione e consultazione semplificate (come per le domande di Cigo e assegno ordinario di cui all'art.19), ma il riconoscimento del trattamento è subordinato ad accordo aziendale, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, accordo che non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, norma che prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Il decreto sottolinea che resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che hanno introdotto e regolamentato la cassa integrazione in deroga per le aree in precedenza decretate zona rossa con durata massima tre mesi e per le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna con durata massima di un mese.

L'articolo non brilla per chiarezza espositiva, presentando alcuni problemi interpretativi che auspichiamo siano sciolti con circolari del Ministero del lavoro e dell'Inps, con cui abbiamo già chiesto una interlocuzione.

In primo luogo non viene esplicitato chiaramente il campo di applicazione, ma i riferimenti anche alle aziende con più di 5 dipendenti lascia intendere che la cassa integrazione in deroga ai sensi di questo provvedimento può essere richiesta sia dai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, esclusi dagli altri strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fis), sia dai datori di lavoro da 6 dipendenti in su, identificabili in quelli che rientrano nella cassa Integrazione straordinaria ma che non possono usufruirne in quanto per questo strumento non è stata prevista una specifica causale "Covid-19", oppure perché hanno esaurito i limiti massimi di durata.

Sarebbe opportuno affermarlo esplicitamente, modificando il testo prima della conversione in legge o scrivendolo in circolare interpretativa.

In secondo luogo il testo è confuso per quanto riguarda la consultazione sindacale. Il riferimento, dell'art.1, co.1 sembra essere all'accordo aziendale, richiesto solo per le aziende da 6 dipendenti in su, ed effettuabile in via telematica (anche se il co.6 su questo punto contraddice il co.1 dell'art.1). Non sembra esservi nel testo il riferimento all'accordo quadro regionale, che è la sede più opportuna per stabilire criteri e procedure. Quindi si sostituisce l'accordo quadro regionale con un accordo aziendale che è condizione per l'ottenimento del trattamento.

Peraltro va sottolineato che per gli altri ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sia quelli ordinariamente previsti dal nostro ordinamento, sia quelli previsti dal decreto in esame, ad essere obbligatoria è la consultazione sindacale, e non l'accordo.

In terzo luogo, appare poco chiara anche la procedura per il pagamento diretto con il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che il datore di lavoro debba inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi, un tempo inspiegabilmente lungo in una fase di emergenza come la attuale.

Altro chiarimento che riteniamo essenziale è l'esplicitazione che non è necessario, per avere accesso alla cassa integrazione in deroga, che le aziende debbano avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie, permessi, etc), come stabilito dal comma 8 dell'art.2 del Decreto Interministeriale 83473 del 1.8.2014, con una norma che non è chiaro se sia superata oppure no.

Al di là delle questioni interpretative, il testo va modificato per includere tra i beneficiari della cassa integrazione in deroga i lavoratori domestici, fortemente danneggiati in quanto le famiglie in queste settimane stanno chiedendo di sospendere o interrompere l'attività per ovvii motivi di sicurezza sanitaria.

ARTT. 27, 28, 29, 30, 31, 38, 96 - INDENNITÀ PER IL MESE DI MARZO 2020 PER DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI

E' riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione di reddito a fini fiscali alle seguenti categorie di lavoratori:

- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (coltivatori diretti, artigiani, commercianti, etc), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, esclusi i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori con rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le indennità sono erogate dall'Inps previa domanda, le cui modalità operative saranno definite da circolare dell'Inps stesso, tranne quella per i collaboratori sportivi che è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. con risorse aggiuntive che saranno trasferite alla società stessa. Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. *Il testo chiarisce che l'indennità è relativa al solo mese di marzo 2020, e che con un prossimo decreto, già preannunciato, sarà prorogata, come da noi chiesto.*

ART. 32 - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NELL'ANNO 2020

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione è prorogato, per le domande non già presentate in competenza 2019, dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020.

ART. 33 - PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL

Per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione della domanda di Naspi e DisColl sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per le domande NASpi e DisColl presentate oltre l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta comunque salva la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di Naspi anticipata come incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli

obblighi di comunicazione in caso di nuova occupazione in corso di godimento della Naspi e DisColl.

Il testo risponde alle nostre richieste per quanto riguarda lo spostamento dei termini per la domanda delle prestazioni, non per quanto riguarda la decorrenza. Avevamo infatti chiesto che la decorrenza di Naspi e DisColl ordinariamente prevista dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, fosse stabilita, in questa fase di emergenza, dall'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, per salvaguardare il diritto ad una prestazione congrua di chi, presentando la domanda a ridosso della scadenza, dovesse nel frattempo riprendere l'attività lavorativa e si dovesse trovare a vedersi riconosciuta l'indennità per un periodo molto breve e non corrispondente al periodo di effettiva disoccupazione. Il testo del decreto in esame stabilisce invece la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 39 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile in condizione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Si tratta di misure importanti per favorire la continuità lavorativa di chi è più debole. Tuttavia continuiamo a ritenere eccessiva e impropria la possibilità di procedere ad attivare la modalità di lavoro agile senza accordo per sei mesi, come stabilito dal DPCM del 9 marzo scorso, pur tenendo conto della situazione eccezionale e ritenendo molto importante facilitare l'utilizzo di questo strumento ad evitare che certe attività si blocchino completamente. Andrebbe dunque previsto che, dopo una prima attivazione possibile senza accordo individuale, lo stesso vada definito entro un certo periodo, ad esempio un mese, recuperando ove possibile anche un accordo collettivo. Infatti l'accordo individuale deve disciplinare questioni delicate a partire dalle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

ART. 40 - SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ E DI ALTRE MISURE RELATIVE AGLI AVVIAMENTI AL LAVORO

Per due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della NASPI, della DISCOLL e dei trattamenti di cassa integrazione, che prevedevano la necessità di presentarsi presso i Centri per l'impiego per

iniziative di politiche attive o presso i Servizi sociali dei comuni per una presa in carico e l'avvio del percorso d'inclusione socio lavorativa dei beneficiari. Sono inoltre sospesi i termini per le convocazioni presso i centri per l'impiego per iniziative legate al Patto di servizio per i disoccupati. Sospesi anche gli adempimenti, da parte dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni di lavoratori disabili in quota d'obbligo nonché le procedure di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per le basse qualifiche.

ART. 41, COMMI 2 E 3 - FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Fino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati commissari degli stessi. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi sono concesse dai Commissari secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

La logica della norma corrisponde all'esigenza di operare in una situazione di urgenza, ma non tiene conto della gestione paritetica e bilaterale dei Fondi.

ART. 44 - ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casce di previdenza avvocati, commercialisti, medici, etc.).

ART. 46 - SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto:

- è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo).

+++

NOTA - Si condivide la dura presa di posizione di Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil in merito alle previsioni dell'art. 14 del DPCM 17 marzo 2020 che riguardano i lavoratori del settore farmaceutico ai quali viene negata la possibilità di essere posti in quarantena qualora venissero in contatto con persone che hanno contratto il contagio dal virus Covid19.

Viene negato il diritto del lavoratore di tutelare la propria salute, quella della propria famiglia e quella delle persone con cui esso può venire in contatto nell'esercizio del proprio lavoro, principio che sta alla base di tutti gli interventi di legge che si sono succeduti da quando è iniziata l'emergenza sanitaria nel nostro paese.

Il Protocollo del 17 marzo 2020 tra sindacato e mondo delle imprese è stato un passo in avanti fondamentale per affermare la priorità inderogabile di tutela della salute dei lavoratori nell'espletamento responsabile del proprio lavoro e riteniamo che le imprese debbano essere innanzitutto rigorosamente coerenti con gli impegni assunti.

Continueremo a sostenere con il nostro impegno la contrarietà al provvedimento e che in fase di conversione del decreto in legge il testo dell'articolo 14 venga modificato consentendo ai lavoratori del settore farmaceutico, uno dei più strategici in questa fase di emergenza, di avere pari diritti e tutele per la propria salute, quella dei propri familiari, della collettività.

3. PUBBLICO IMPIEGO E P.A.

ART. 25 - CONGEDO E INDENNITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHE' DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO PER EMERGENZA COVID-19

La norma estende ai lavoratori pubblici quanto già previsto nell'art. 23 per i lavoratori del settore privato riconoscendo la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni per i figli di età non superiore a 12 anni con una indennità pari al 50% della retribuzione. L'indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i genitori stiano fruendo di benefici analoghi. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1.000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico e per i ricercatori presso istituzioni universitarie nonché dei centri e istituti di ricerca privati accreditati impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19.

Si prevede, inoltre, che per i sindacati lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti da malattia, quarantena, sorveglianza attiva o permanenza domiciliare costituiscono servizio attivo.

Positiva l'equiparazione dei dipendenti pubblici a quanto già previsto per i lavoratori privati in tema di accesso all'indennità per il congedo straordinario, così come l'elevazione dell'indennità a 1.000 euro per i lavoratori del settore sanitario visto l'impegno straordinario anche in termini temporali che viene richiesto a questi operatori.

ART. 48 - PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

La norma prevede la possibilità durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, per le Pubbliche Amministrazioni di fornire prestazioni individuali domiciliari o a distanza utilizzando anche personale dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto

ART. 70 - POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'articolo prevede l'incremento delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fortemente impegnato nel rafforzamento dei controlli presso porti, aeroporti e dogane in relazione all'emergenza sanitaria dal COVID-19.

L'incremento è pari a 8 Mln/€ a valere sui finanziamenti dell'Agenzia.

L'articolo è positivo perché consente l'utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio da tempo inutilizzate a seguito delle normative sul contenimento dei fondi per la contrattazione integrativa succedutesi nel tempo non da ultimo l'art. 23 del Dlgs n. 75/2017.

ART. 73 - SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI

La norma, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 consente, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2020, di tenere le sedute dei Consigli e Giunte comunali e regionali e degli organi di governo delle Province e delle Città metropolitane in modalità di videoconferenza.

ART. 74 - MISURE PER LA FUNZIONALITA' DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E DEL PERSONALE DEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

La norma, In considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19 e dell'impegno richiesto autorizza dall'entrata in vigore del decreto e per un periodo di novanta giorni l'incremento degli stanziamenti dei fondi destinati al pagamento delle prestazioni del lavoro straordinario delle forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, del Personale della carriera prefettizia e del personale del Ministero dell'Interno.

Si prevede, inoltre, lo stanziamento di fondi destinati all'acquisto di materiali necessari per la sanificazione e disinfestazione degli ambienti e dei mezzi nella disponibilità del personale oltre che all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

ART. 75 - ACQUISTI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER LA DIFFUSIONE DEL LAVORO AGILE E DI SERVIZI IN RETE PER L'ACCESSO DI CITTADINI E IMPRESE

La norma, al fine di favorire l'applicazione del lavoro agile e più in generale la diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese, autorizza le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al Dlgs n. 50/2016 nonché le Autorità amministrative indipendenti, fino al 31 dicembre 2020 all'acquisto di procedure informatiche anche senza previa pubblicazione di bandi di gara.

ART. 76 - GRUPPO DI SUPPORTO DIGITALE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19

La norma al fine di offrire un immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e più in generale di digitalizzazione e innovazione tecnologica, autorizza fino al 31 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, ad avvalersi di un gruppo di esperti in possesso di specifiche competenze nello sviluppo e gestione dei processi di trasformazione tecnologica.

ART. 77 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Si prevede uno stanziamento straordinario di 43,5 Mln/€ per il 2020 per l'acquisto da parte delle scuole statali e di quelle paritarie pubbliche di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale sia per il personale che per gli studenti.

ART. 83 - NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE

A seguito del rapido mutamento della situazione epidemiologica si rende necessaria la proroga dal 22 marzo al 15 aprile 2020 del differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari già previsto con il DL n. 11 dell'8 marzo 2020.

ART. 84 - NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La norma ripropone anche per la giustizia amministrativa quanto previsto per la magistratura ordinaria sospendendo i termini relativi al processo amministrativo che scadono dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020.

ART. 85 - NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTABILE

La norma estende anche a tutte le funzioni della Corte dei Conti la sospensione dei termini prevista negli artt. 83 e 84.

ART.87 - MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI

Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus si prevede che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle Pubbliche Amministrazioni e delle Autorità amministrative indipendenti, che limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente al fine di assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico).

La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile possa essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato. Viene precisato, inoltre, che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità *smart working* possa essere effettuata anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'Amministrazione.

Nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le Amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, alla esenzione del personale del servizio. In questo caso il periodo trascorso in "esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.

Si prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego tranne i casi in cui la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza ed al fine di rendere possibile una programmazione di tipo "eccezionale" dei turni di lavoro, il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo dei Vigili del Fuoco può essere esentato temporaneamente dal servizio, secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Il periodo trascorso in esenzione è equiparato al servizio prestato.

Infine il periodo di assenza dal servizio del personale suddetto per cause di cui all' art. 18, comma 1, del DL 9/2020 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

La norma è certamente da valutare in modo positivo perché, facilitando il ricorso al lavoro agile anche nelle Pubbliche Amministrazioni, favorisce concretamente la lotta alla diffusione del coronavirus facilitando il rispetto delle norme dettate dal Governo.

ART. 99 - EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

La norma, in ragione della straordinarietà dell'evento, autorizza la Protezione Civile ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza da COVID-19. Si prevede, inoltre, che fino al 31 luglio 2020 l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle Aziende, Agenzie ed Enti del servizio sanitario nazionale, qualora finanziata in via esclusiva con le donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche, può avvenire mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici.

ART 100 - MISURE A SOSTEGNO DELLE UNIVERSITA' DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E DEGLI ENTI DI RICERCA

La norma prevede l'istituzione per l'anno 2020 di un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli Enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 Mln/€ a valere sul bilancio del Ministero dell'Università e Ricerca. La misura è finalizzata a destinare maggiori risorse all'intero comparto a causa delle necessità determinate dallo stato di emergenza.

ART. 101 - MISURE URGENTI PER LA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' FORMATIVA DELLE UNIVERSITA' E DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

La norma è finalizzata a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche. Tutte le norme previste dall'articolo vengono estese, in quanto compatibili, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

ART. 102 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE

La norma finalizzata al superamento, a regime, del meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, dispone che in fase di prima applicazione, vista la necessità di disporre con urgenza di medici abilitati, i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione siano abilitati all'esercizio della professione purché in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo. Viene anche

agevolato, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite nell'ambito dei Paesi UE.

ART.103 - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

La norma prevede che ai fini del computo dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 aprile 2020.

Inoltre viene stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano efficacia fino 15 giugno 2020.

ART. 104 - PROROGA DELLA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

L'articolo proroga la validità fino al 31 agosto dei documenti di riconoscimento e di identità personale scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del DL n. 6/2020.

ART. 110 - RINVIO QUESTIONARI SOSE

La norma fissa in 180 giorni il termine di scadenza per la restituzione da parte di Province e Città metropolitane dei questionari Sose di cui all'art. 5, comma 1 lett. C) del Dlgs n.217/2010

ART. 114 - FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E COMUNI

La norma prevede uno stanziamento presso il Ministero dell'Interno pari a 70 Mln/€ per l'anno 2020 destinato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfestazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni. Il fondo è destinato per **65** Mln/€ ai Comuni e per 5 Mln/€ alle province e città metropolitane.

ART. 115 - STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE

La norma prevede che per l'anno 2020 e limitatamente alla durata delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 3 del DL n. 6/2020 le risorse destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato per le attività di contenimento dell'emergenza Covid-19 non sono soggette ai limiti di cui all'art. 23 – comma 2 – del DLgs n. 75/2017.

Presso il Ministero dell'Interno è istituito per l'anno 2020 un fondo pari a 10 Mln/€ finalizzato al pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale destinato al personale di cui sopra.

ART. 116 - TERMINI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

La norma prevede lo spostamento di tre mesi del termine di adozione dei provvedimenti di riorganizzazione di Ministeri con scadenza tra il 1° marzo ed il 31 luglio 2020.

ART. 120 - PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA

La norma prevede nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1 – comma 62 – della Legge 107/2015 lo stanziamento di 85 Mln/€ per consentire alle Istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili all'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme.

Inoltre, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sono autorizzate a stipulare nel limite complessivo di 1.000 unità contratti con assistenti tecnici, figure indispensabili nell'organizzazione della didattica a distanza finora non presenti presso tali Istituzioni, anche in deroga alla normativa vigente.

ART. 121 - MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA CONTINUITA' DIDATTICA PER I DOCENTI BREVI E SALTUARI

La norma prevede, al fine di favorire e potenziare le attività didattiche a distanza, l'assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione alle Istituzioni scolastiche statali di risorse finanziarie necessarie per la stipula di contratti a tempo determinato con personale amministrativo, tecnico e ausiliario provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività a distanza.

4. IMPRESA

ART.5 – FINANZIAMENTI INVITALIA

Il nuovo Commissario per l'emergenza è autorizzato attraverso Invitalia a erogare credito a fondo perduto, contributi in conto gestione alle imprese e finanziamenti alle realtà che producono dispositivi di protezione.

ART.43 – 50 MILIONI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Trasferimento di 50 milioni di euro da parte dell'INAIL ad Invitalia da erogare alle imprese per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.

ART.49 – POTENZIATO IL FONDO DI GARANZIA PMI Il Fondo centrale di garanzia PMI viene potenziato con una copertura di 1,5 miliardi di euro nel 2020. È garantita l'estensione delle deroghe previste dal decreto-legge 9/2020 a tutto il territorio nazionale.

In particolare:

- Si dispone la gratuità della garanzia del Fondo;
- l'importo massimo garantito viene elevato a 5 milioni di euro;
- si ammette la garanzia a operazioni di rinegoziazione del debito;
- si innalza la percentuale massima di copertura all'80% in caso di garanzia diretta e al 90 per la riassicurazione/controgaranzia per le operazioni ammesse fino a 1,5 milioni di euro;
- si allunga automaticamente la garanzia nell'ipotesi di moratoria del finanziamento;
- si esclude il modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo;
- azzeramento della commissione di mancato perfezionamento;
- cumulabilità con altre forme di garanzia in deroga ai vigenti limiti;
- incremento dello spessore della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere danneggiati;
- si avvia una linea di credito immediata fino a 3mila euro con accesso senza valutazione;
- possibilità di istituire sezioni speciali per sostenere l'accesso al credito di determinati settori o filiere;
- si estende la garanzia del Fondo anche agli enti di microcredito, alle realtà operanti nei comparti dell'agricoltura e della pesca.

Soggetti privati potranno contribuire a incrementare la dotazione del Fondo.

ART.53 – ACCELERAZIONE GARANZIE SACE

Si accelera la garanzia dello Stato in favore di SACE assicurando il perfezionamento di importanti commesse navali.

ART.55 – TRASFORMAZIONE CREDITI DETERIORATI

Si incentiva la trasformazione in credito d'imposta dei crediti deteriorati delle imprese con limite del 20% e volume massimo di 2 miliardi di euro.

ART.56 – MORATORIA MICROIMPRESE

Si introduce una moratoria straordinaria sul credito per le microimprese e le PMI che hanno ottenuto prestiti. Le linee di credito non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020.

ART. 57 – SUPPORTO DI CDP

Per supportare la liquidità delle imprese si attiva CDP per consentire alle banche di erogare più agevolmente i finanziamenti. Lo Stato concede “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP con effetto moltiplicativo.

ART. 58 – SOSPENSIONE RIMBORSI “FONDO 394”

Moratoria nel 2020 per i rimborsi dei crediti agevolati a sostegno dell’export per una platea di circa 1.500 aziende operanti in tutti i settori.

ART. 60 – MINIPROROGA PAGAMENTI ALLA PA

Prorogati al 20 marzo i termini dei versamenti verso le Amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

ART. 64 – CREDITO IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI

Si introduce un credito d’imposta del 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro fino a un importo massimo di 20mila euro.

ART. 65 – CREDITO IMPOSTA PER AFFITTI DI NEGOZI E BOTTEGHE

Attivato un credito d’imposta del 60% dell’ammontare dell’affitto canone di locazione di marzo 2020 di negozi e botteghe coinvolti dalle chiusure.

ART. 67 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

Si sospende le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

ART. 68 – SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

Si sospendono i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento.

ART. 69 – FILIERA DEL GIOCO

Si dispongono incentivi alle realtà operanti nel settore giochi, tra cui la sospensione dei termini di versamento dei canoni concessori nel periodo di chiusura.

ART. 72 – NASCE IL “FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA”

Istituito il Fondo promozione integrata con dotazione iniziale di 150 milioni di euro per sostenere il Made in Italy e all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

ART. 78 – INCENTIVI AL SETTORE AGRICOLO E PESCA

Incrementata dal 50 al 70% l'anticipo spettanti alle imprese che hanno diritto ad accedere alle risorse PAC. Viene creato un Fondo al Mipaaf ad hoc di 150 milioni per assicurare la continuità aziendale delle imprese operanti nell'agricoltura, nella pesca e nell'acquacoltura.

ART. 80 – POTENZIAMENTO DOTAZIONE CIS

Previsto l'incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 sulla dotazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo.

Valutazione sintetica - Per ciò che concerne il sostegno alle attività produttive il provvedimento, nei titoli, risponde alle richieste avanzate dalla CISL e mette in campo un articolato ventaglio di assoluta urgenza. Tuttavia, appare decisamente insufficiente per intensità. Il limitato volume della dotazione complessiva dà al decreto un **respiro corto**, di breve termine, che mostra la debolezza di una strategia che richiederà nuovi interventi volti anche a rifinanziare i Fondi a sostegno delle aziende. Le condizioni inedite di emergenza sociale ed economica, come pure la stabilità dei mercati finanziari, avrebbero richiesto una mobilitazione di risorse molto più coraggiosa per sostenere l'attività produttiva, in linea con quanto stanziato da altri grandi Paesi. Nel merito:

- Le misure relative al sostegno del credito per le aziende appaiono sufficientemente complete. Generando però una sostanziale incentivazione alla cessione dei crediti deteriorati, attraverso la concessione di crediti di imposta, pongono la necessità di attenzionare rapidamente le società che gestiranno il recupero dei crediti stessi, in una prospettiva di probabile aumento di questa delicata attività. Non può sfuggire infatti il

rischio che potrebbe essere connesso al proliferare di società di recupero dei crediti non adeguatamente selezionate e vigilate.

- Apprezzabile il potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI e l'estensione nazionale delle deroghe all'accesso delle linee di credito. La copertura di 1,5 miliardi rischia però di non essere sufficiente, se si considera che molte tra le filiere maggiormente colpite - a partire da turismo e commercio - si reggono su una spina dorsale composta da centinaia di migliaia di piccole e micro aziende.
- Nei limiti di importi la cui sufficienza dovrà essere verificata nel tempo, le moratorie previste sono ben articolate. La previsione di intervento su un importo massimo di 87 miliardi di prestiti e linee di credito sarà probabilmente da rivedere nel tempo.
- Opportuna l'attivazione di Cassa Depositi e Prestiti e la controgaranzia dello Stato per consentire agli istituti di credito di erogare più agevolmente il credito. Tale leva finanziaria va potenziata notevolmente, anche in considerazione del moltiplicatore che riesce ad attivare.
- Estremamente debole e inadeguato è invece l'intervento sull'internazionalizzazione e sul sostegno del *Made in Italy*. Il neocostituito Fondo di promozione integrata, alimentato con appena 150 milioni di euro, appare del tutto insufficiente alla sfida strategica della ripartenza dell'export.
- Necessario e condivisibile il credito d'imposta al 50% previsto per le operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro. Misura che andrebbe consolidata per rispondere al bisogno di estendere rapidamente l'applicazione del Protocollo interconfederale di Regolamentazione delle misure di contenimento del Covid19 nei luoghi di lavoro.
- Per la stessa ragione si richiama anche la necessità di innalzare la dote di 50 milioni da erogare per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.
- Gravemente insufficiente la micro-proroga concessa per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione: un rinvio al 20 marzo che di fatto si traduce in soli due giorni dalla entrata in vigore del decreto legge (18 marzo).
- Apprezzabile l'incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 sulla dotazione dei Contratti Istituzionali di sviluppo, a patto di rendere la dote immediatamente fruibile e di avviare concretamente coordinamento e cantieri operativi degli stessi CIS.

Nel decreto-legge si riflette una logica di tamponamento che dà prime risposte ma mal si concilia con l'esigenza di fornire certezze durature alla tenuta dell'occupazione, delle imprese, dei mercati. Manca adeguato sostegno di filiera, specialmente nei settori di commercio e turismo e, più in generale, una prospettiva di rilancio economico che richiede visione, strategia, progettualità, strumenti e risorse, nonché l'attivazione di tutti gli investimenti produttivi che il Paese è in grado di esprimere, a cominciare dai 130 miliardi pronti per le infrastrutture. Per questo, e coerentemente con queste linee, la CISL già a partire dall'iter parlamentare del decreto e, a seguire, nei prossimi provvedimenti, chiederà interventi correttivi e migliorativi.

5. FISCO

Le principali misure di carattere fiscale si concretizzano principalmente in rinvii di termini e scadenza per consentire un recupero della capacità di pagamento di persone fisiche ed imprese, in crediti d'imposta o in contributi erogati direttamente.

In termini complessivi riteniamo che le misure fiscali siano assolutamente necessarie, e nel merito condivisibili, in un'ottica di solidarietà nazionale per sostenere e tutelare i lavoratori e il sistema produttivo che sono stati principalmente interessati dagli effetti negativi dovuti all'attuale stato di emergenza del Paese.

Sottolineiamo come oggi il nostro sistema sanitario possa cercare di far fronte efficacemente all'enorme sforzo della crisi epidemiologica in atto grazie ai lavoratori e grazie alla fedeltà fiscale di milioni di contribuenti.

ART. 62 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per i contribuenti che hanno domicilio fiscale o sede legale nell'intero territorio nazionale, sono sospesi gli adempimenti tributari (esclusi i versamenti, le ritenute alla fonte e le addizionali) in scadenza dall'8 marzo fino al 31 di maggio, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza alcuna sanzione.

Per i contribuenti con partita iva fino a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono tra 8 marzo e il 31 di marzo; sono altresì sospesi analogamente: il pagamento di ritenute alla fonte, le addizionali, i contributi previdenziali, assicurazione obbligatoria e l'iva. Resta in vigore la sospensione fino al 30 aprile e le disposizioni previste con precedenti provvedimenti per le attività con sede nella zona rossa (DPCM 111 marzo/2020 e DM 48/2020) I pagamenti senza sanzioni e interessi potranno essere effettuati entro il 31 maggio o rateizzati in cinque mensilità.

ART. 63 - PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti con reddito entro i 40mila euro, è previsto per il mese di marzo un premio di 100 euro rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede. La cifra non concorre alla formazione del reddito e viene erogata, laddove possibile, con la busta paga di aprile.

ART. 64 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti, agli esercenti attività d'impresa e professione è riconosciuto per il 2020 un credito di imposta del 50% delle spese sostenute per un massimo di 20mila euro (con un limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020).

ART. 65 - CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Per sostenere gli esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito di imposta del 60% sul canone di locazione del mese di marzo (per immobili nella categoria catastale C/1). Il credito può essere usato in compensazione.

ART. 66 – INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Per le donazioni in denaro e in natura effettuate nel 2020 allo Stato, Regioni, Enti locali, altri Enti pubblici, fondazioni associazioni legalmente riconosciute senza fini di lucro, da parte di persone fisiche ed enti non commerciali a sostegno di misure di contrasto all'emergenza Covid 19, è prevista una detrazione del 30% per un importo massimo di 30mila euro. Per le imprese valgono le norme in vigore per le erogazioni liberali in denaro (e la deducibilità a fini Irap è prevista nel medesimo esercizio).

ART. 67 - SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Dall'8 marzo al 31 maggio sono sospesi i termini di liquidazione, accertamento, controllo, e le attività di accertamento, riscossione e sanzione, nonché i termini per fornire risposta e per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

ART. 68 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sospensione dei termini per i versamenti tributari e non tributari con scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 affidati all'Agenzia delle entrate, per la riscossione delle cartelle, saldo e stralcio e rottamazione ter, sospensione dell'invio di nuove cartelle e degli atti esecutivi. I pagamenti saranno effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo il termine della sospensione.

ART. 69 - PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

I termini per il versamento del prelievo erariale unico in scadenza al 30 aprile sono prorogati al 29 maggio.

I pagamenti saranno effettuati in cinque rate mensili di pari importo, la prima rata sarà versata entro il 29 maggio e la quinta non oltre il 18 dicembre.

E' sospeso il pagamento del canone per le sale Bingo da marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

ART. 70 – POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE E DEI MONOPOLI

In relazione all'aumentato carico di lavoro legato all'emergenza sanitario Covid19 sono destinati 8 milioni di euro all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ART. 71 – MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

I contribuenti che decidono di non avvalersi delle suddette sospensioni possono chiedere che sia data evidenza dei loro versamenti sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART.107 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI AMMINISTRATIVO CONTABILI

Il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio regionale è differito al 30 giugno e il bilancio consolidato 2019 del sistema sanitario deve essere approvato entro il 31/07/20.

Inoltre il termine per la determinazione delle tariffe Tari è differito al 30 giugno.

I Comuni possono deliberare per il 2020 la Tari già stabilita per il 2019 e avendo facoltà di approvare il 31 dicembre il piano economico finanziario rifiuti.

6. PREVIDENZA

ART. 34 – PROROGA TERMINI DECADENZIALI E PRESCRIZIONE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE

Dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione previsti per le prestazioni di carattere previdenziale, assistenziale e assicurativo erogate dall'NPS e dall'INAIL.

Si tratta di una norma quanto mai opportuna e da noi sollecitata in questo momento di enorme difficoltà operativa gli uffici Inps e Inail, per il Patronati e per i cittadini. Con la sospensione, i termini trascorsi si cristallizzano e riprenderanno a decorrere al termine della stessa.

ART 36 - PATRONATI

I Patronati, in deroga alle norme che li disciplinano, possono acquisire il mandato di patrocinio anche in forma telematica per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, fermo restando la regolarizzazione dello stesso, in base alle norme vigenti, una volta cessata l'emergenza prima della presentazione formale delle domande all'Istituto previdenziale. Inoltre, possono ridurre gli orari di apertura al pubblico e modulare il servizio assicurando l'apertura delle sedi solo laddove non sia possibile organizzare l'attività a distanza. In deroga alle norme vigenti possono comunicare entro il 30 giugno 2020 al Ministero del lavoro: il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, i componenti dei consigli di amministrazione e i dati statistici e organizzativi relativi all'attività in Italia e all'estero.

ART. 37 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER VERSAMENTI CONTRIBUTIVI COLF E DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

Vengono sospesi, per i datori di lavoro domestico, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza sanzioni né interessi. Non si fa luogo a rimborso per i versamenti già effettuati.

Si prevede anche che i termini di prescrizione dei contributi previsti dall'art. 3 comma 9 della legge 335/1995 (per il lavoratore 5 anni dal momento dell'omissione) siano sospesi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. I termini riprenderanno a decorrere al termine della sospensione. Inoltre, se il decorso inizia durante tale periodo, lo stesso è posticipato al termine della sospensione.

La norma prevede la sospensione dei versamenti contributivi per tutta Italia solo in riferimento ai datori di lavoro domestico. Specifiche norme per gli altri datori di lavoro sono inserite agli articoli 57 e 59.

La sospensione dei termini di prescrizione contributiva vale, invece, sia nel settore privato che nel pubblico, per tutte le gestioni previdenziali, ferme restando le specificità dell'applicazione della norma per la Pubblica Amministrazione come disciplinate dalla regolamentazione amministrativa dell'Inps.

ART. 41 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMITATI INPS

Fino al 1° giugno 2020 sono sospese le attività dei Comitati amministratori centrali e dei Comitati regionali e provinciali dell'INPS, così come i decreti di costituzione degli stessi Comitati.

I Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali sono nominati Commissari fino al 1° giugno 2020 e le prestazioni di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015 sono concesse dai Commissari secondo le funzioni attribuite ai Comitati.

ART. 42 - SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLE PRESTAZIONI INAIL E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI IL CONTAGIO DA SARS-COVID-19

Dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione delle domande di prestazione all'INAIL e i termini di revisione della rendita su domanda del titolare e su disposizione dell'INAIL che scadano nel periodo di sospensione. Essi riprendono a decorrere al termine di tale periodo.

In caso di infezione da coronavirus per causa di lavoro, il medico invia il certificato di infortunio telematicamente all'INAIL che assicura la prevista tutela. Le prestazioni INAIL sono erogate, in caso di infezione accertata per occasione di lavoro, anche durante il periodo di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria con astensione dal lavoro. Questi eventi gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati al fine dell'oscillazione del tasso medio infortunistico. Tutte queste disposizioni si applicano sia per i datori di lavoro pubblico che privato.

ART. 60 - RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI

I versamenti nei confronti della pubblica amministrazione, compresi quelli previdenziali e assistenziali e i premi dell'assicurazione INAIL in scadenza il 16 marzo 2020 sono differiti al 20 marzo 2020.

Questo differimento riguarda, evidentemente, tutti i datori di lavoro diversi da quelli per i quali è previsto il periodo di sospensione dei versamenti e comunque tutti i datori di lavoro senza eccezioni per versamenti diversi da quelli previdenziali, assistenziali e Inail.

ART. 61 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

La sospensione dei termini del pagamento della ritenuta alla fonte e degli adempimenti e versamenti previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi prevista dall'art. 8 comma 1 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, viene estesa anche ai seguenti settori:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1996, alle associazioni di

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 d.lgs. n. 117/2017.

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator e per tutti i soggetti sopra elencati i termini di pagamento dell'Iva in scadenza a marzo 2020 sono sospesi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, anche in 5 rate mensili di pari importo dal mese di giugno senza sanzioni né interessi.

Non sono rimborsati i versamenti già effettuati.

7. FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE

ART.23 - CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19

A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della chiusura delle attività didattiche e educative prevista dal DPCM 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo straordinario specifico utilizzabile in maniera continuativa o frazionata di massimo 15 giorni, con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (con eccezione del rateo di tredicesima, gratifica natalizia e trattamenti accessori), con la copertura della contribuzione figurativa.

I periodi già fruiti come congedo parentale ordinario, verranno convertiti in congedo straordinario.

Anche per i genitori iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva, è previsto un congedo straordinario per figli di età non superiore ai 12 anni e un numero massimo di 15 giorni, con una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità per ogni giornata.

Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 30 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non sia presente un genitore che fruisca di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.

Attesa e importante la previsione di un congedo straordinario specifico per genitori lavoratori, per supportarli nel periodo di chiusura emergenziale delle attività didattiche ed educative. L'indennità pari al 50% della retribuzione, superiore a quanto previsto per il congedo parentale ordinario, è importante segnale della volontà di sostenere il reddito delle famiglie con figli piccoli, in questo momento emergenziale. L'esclusione del beneficio si ha esclusivamente se nel nucleo sia presente l'altro genitore nelle condizioni descritte, e di conseguenza sembra creare una differenziazione tra nuclei che vedono la presenza dei due genitori e nuclei che non la vedono (es. per separazione).

Ferma restando l'estensione dei permessi retribuiti disciplinata nell'articolo 24, il limite dei 12 anni di età del figlio non si applica per i genitori di figli con handicap in condizione di gravità, se iscritti a scuole di ogni ordine e grado o normalmente ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per i genitori di figli con handicap grave iscritti a scuole o centri diurni, in aggiunta a tutte le altre previsioni successive, si definisce il diritto al congedo straordinario senza limiti di età del figlio.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di 12-16 anni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con conservazione del posto e divieto di licenziamento, senza indennità né contribuzione, per tutto il periodo di sospensione di servizi educativi e attività didattiche, purché nel nucleo familiare l'altro genitore non sia non lavoratore o non fruisca di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione.

Una tutela rafforzata, inerente la conservazione del posto di lavoro per lavoratori genitori di figli di 12-16 anni.

I genitori affidatari sono equiparati a tutti gli effetti.

In alternativa al congedo straordinario specifico previsto per i figli (anche disabili gravi), a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, per i medesimi lavoratori beneficiari è possibile avere un bonus (o voucher) erogato tramite libretto famiglia, per un massimo di 600 euro, per prestazioni di baby sitting utilizzate dopo il 5 marzo. Il bonus è riconosciuto anche a lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il bonus/voucher utilizzato attraverso il libretto famiglia presenta diversi vincoli procedurali di utilizzo per le famiglie, e può risultare difficile familiarizzare con essi nel contesto emergenziale.

Le modalità operative per accedere al congedo e al bonus alternativo sono stabilite dall'INPS, che inoltre accoglierà le domande, rigettando quelle presentate dopo il superamento del limite di spesa definito in 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Per accedere al beneficio, sarà necessario attendere le indicazioni dell'INPS. Si potrà presentare domanda, come per il congedo parentale ordinario, attraverso il patronato. Il limite economico può generare un ulteriore carico di ansia sulle famiglie, e creare una "corsa" al beneficio che potrebbe vanificare il messaggio di rasserenamento, ratio palesemente ultima della previsione.

ART.24 ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per lavoratori con handicap in condizione di gravità o che assistono un familiare con handicap in condizione di gravità, come disciplinato dall'articolo 33 comma 3 (e 6) della L.104 del 1992, è incrementato di ulteriori 12 giornate complessive per il bimestre marzo-aprile.

Il personale sanitario può accedere al beneficio, compatibilmente con le esigenze di servizio.

E' molto importante nel contesto emergenziale focalizzare l'attenzione su congedi a motivo di handicap del lavoratore o di un familiare, che agevolino la loro cura e tutela e una migliore protezione dal rischio di contagio e delle sue conseguenze più gravi, a cui sono mediamente più esposti. Non viene disciplinata la procedura di accesso, che dovrebbe in via generale uniformarsi a quella dei permessi ex art.33 di cui l'articolo prevede l'estensione. La Presidenza del consiglio ha già diramato una nota esplicativa in cui precisa: "I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese)." L'estensione non dovrebbe riguardare la fruizione dei riposi orari ex comma 2.

ART.25 - CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19

E' esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico il medesimo congedo straordinario specifico previsto per il settore privato, anche in relazione all'estensione normata per i figli con handicap grave, salvo nel caso in cui uno o entrambi i genitori lavoratori stiano

già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione e le modalità di fruizione sono definite dall'Amministrazione pubblica di riferimento.

Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting, alternativo al congedo, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari), e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza.

L'accesso al bonus sarà disciplinato dall'INPS, che riceverà le domande e provvederà a rigettarle in caso di superamento del limite di spesa previsto (definito in 30 milioni per l'anno 2020), anche in via prospettica.

E' importante previsione, l'estensione del congedo straordinario al settore pubblico, nonché l'incremento del bonus per personale sanitario e della sicurezza.

ART. 35 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Vengono differiti al 31 ottobre 2020 per tutti gli Enti del Terzo Settore i termini relativi agli adeguamenti degli statuti previsti dalla Riforma, mentre solo per Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato slitta alla medesima data l'approvazione dei rendiconti e bilanci, qualora la scadenza di questi ultimi ricada nel periodo emergenziale.

Misure che opportunamente dilazionano una serie di scadenze a fronte della oggettiva difficoltà da parte degli Enti in questa fase emergenziale di svolgere le assemblee per deliberare importanti atti che regolano la vita associativa.

ART. 39 DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORO AGILE

Fino al 30 aprile, i lavoratori del settore privato con handicap in condizione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) o con una persona con handicap in condizione di gravità nel proprio nucleo familiare, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, salvo che non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Una maggior tutela di persone con handicap grave o con persone con handicap grave nel nucleo familiare, più a rischio in caso di contagio, è finalità del tutto condivisibile. Importante sancire un diritto soggettivo in questo senso. Si rileva che non tutti i lavoratori riconosciuti dal collocamento mirato hanno il riconoscimento di handicap grave.

Ai lavoratori del settore privato con gravi e comprovate patologie e ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accesso al lavoro agile.

Estensione di tutela, anche se limitata a definire una priorità che andrà coordinata con le ulteriori priorità definite da norme e contrattazione collettiva.

ART. 40 - SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ - NB: SOLO REDDITO DI CITTADINANZA-

Per due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (DL 4/2019, n. 4) con i relativi termini, che prevedevano tra l'altro la necessità di presentarsi presso i Centri per l'impiego o i Servizi sociali dei Comuni per una presa in carico e l'avvio del percorso d'inclusione socio lavorativa dei beneficiari.

Quest'obbligo viene meno nei prossimi mesi a causa della necessità di evitare spostamenti e assembramenti, prevista dai DPCM dell'8 e 9 marzo, per via dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

La norma di fatto sospende ragionevolmente la condizionalità insita nel Reddito di cittadinanza, che nei prossimi mesi continuerà comunque ad essere fruito come sostegno economico.

ART.47 - STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO ANCHE DOMICILIARE

E' sospesa dall'entrata in vigore del decreto e fino al 3 aprile l'attività di tutti i Centri semiresidenziali per persone con disabilità di ogni età, di natura sociale, sanitaria e socio sanitaria in ragione della difficoltà di mantenere in questi casi le regole sul distanziamento sociale. L'accezione utilizzata risulta molto ampia per comprendere tutte le diverse tipologie di strutture con denominazioni diverse a seconda della normativa regionale, per cui si enumerano i centri di carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario. Nel caso di strutture pubbliche o private accreditate con il SSN, per persone con disabilità con alta necessità di sostegno, in cui sia prevista anche l'erogazione di prestazioni di tipo sanitario che non sono differibili, le Asl in accordo con gli Enti gestori, possono stabilire che le stesse siano comunque fornite con modalità e a condizione che siano rispettate le misure di contenimento e di distanziamento sociale prescritte. In ogni caso le assenze volontarie dalle attività dei centri, anche pregresse, non comportano le dimissioni o l'esclusione dalla struttura.

Fatti salvi i congedi e permessi (artt.23 e 24) e diritti e tutele per l'accesso al lavoro agile (art.39) definiti nel presente decreto, fino al 30 aprile, l'assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di figlio con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, se preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudimento a seguito della sospensione delle attività dei Centri.

La norma interviene sia rendendo più stringenti le precedenti disposizioni generali che prevedevano rispetto al complesso dei servizi sociali soltanto la chiusura dei centri diurni di tipo ludico/ricreativo (vedi F.A.Q. del Governo) sia mettendo ordine in una materia che ha visto comportamenti non omogenei da parte delle Regioni. Il decreto pertanto sancisce una chiusura generalizzata dei suddetti centri per le persone disabili, vista la prevalente necessità di prevenzione dal contagio di una platea particolarmente fragile ed esposta a rischi di grave compromissione di salute. Viene prevista, opportunamente, la sola deroga per quelle realtà a forte caratterizzazione sanitaria che erogano prestazioni non differibili, anche se la loro individuazione non viene specificata.

Importante tutela per lavoratori genitori di figli disabili, anche non in condizione di gravità, ma circoscritta ai soli genitori (non altre parentele) e limitata alla motivazione collegata alla chiusura dei centri. Se coordinata con le ulteriori previsioni (estensione congedo parentale straordinario, prolungamento permessi mensili, diritto/priorità al lavoro agile), va in ogni caso a costituire un interessante set di strumenti a tutela delle disabilità.

ART. 48 PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

Nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni garantiscono - tenuto conto del personale disponibile, anche avvalendosi di gestori privati - prestazioni individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti impiegando il personale dei centri ed avvalendosi anche dei gestori privati.

Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'Amministrazione competente, tramite coprogettazione con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati ai centri diurni, anche derogando ad eventuali vincoli contrattuali o convenzionali ed adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard, mentre la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette.

Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi ed assistenziali.

La previsione in oggetto, a differenza di quella dell'articolo precedente riguarda una platea più ampia, riferendosi non solo ai centri diurni per disabili ma anche a tutti quelli più genericamente rivolti agli anziani (ma ad esempio non riguarda altre persone in condizioni di fragilità come i senza fissa dimora). In questi casi opportunamente viene indicata la possibilità

di prevedere a fronte della chiusura di tali strutture il riorientamento delle attività verso modalità domiciliari o a distanza che garantiscano comunque il diritto almeno a questa tipologia di assistenza. Le Amministrazioni pubbliche responsabili, dovranno governare la riconversione temporanea delle prestazioni avendo la possibilità di convogliarvi le risorse finanziarie e gli operatori in servizio presso i centri ed utilizzando la coprogettazione con gli Enti gestori. Una modalità quest'ultima di tipo collaborativo già prevista dalla Legge 328/2000 e rafforzata dalla riforma del Terzo settore.

Quanto disciplinato dalla norma in oggetto è importante anche perché intende mantenere in attività il personale e quindi garantire i livelli occupazionali senza ricorrere a forme di ammortizzatori sociali o di sostegno al reddito.

La misura risulta quindi quanto mai utile ma insufficiente a fronteggiare l'espansione di una domanda di assistenza domiciliare che dipenderà certamente dall'emergenza della chiusura dei centri, ma anche da altri fattori (si pensi ad esempio alle dimissioni precoci, all'ulteriore indebolimento delle reti familiari, a causa dell'emergenza sanitaria, ecc.). Infatti già in tempi ordinari la domiciliarità è affrontata da una rete di servizi sociali e socio sanitari scarsa e disomogenea (a livello nazionale la copertura del Servizio di assistenza domiciliare dei Comuni è soltanto di circa l'1,3% della popolazione over 65 e del 4,3% dei servizi domiciliari socio-sanitari (ADI). Per cui oltre alla possibilità di riconversione sarebbe necessario un adeguato investimento dedicato. Inoltre la norma lascia ampi margini operativi agli Enti pubblici territoriali, che non sempre sono dotati delle necessarie capacità progettuali e di gestione amministrativa (si pensi alla delicata questione della coprogettazione). Pertanto per evitare di creare ulteriori diseguaglianze e disomogeneità di trattamento dei cittadini andrebbe previsto un orientamento ed accompagnamento organizzato dal livello regionale. A tale proposito è utile ricordare che il legislatore (art. 9 del precedente D.L. 14/2020), ha già previsto per questa fase emergenziale la facoltà per le Regioni e le Province autonome - limitatamente alle sole persone disabili particolarmente fragili e per prestazioni sanitarie e socio sanitarie -, di istituire unità speciali per garantirne comunque l'erogazione domiciliare invece di quella semiresidenziale.

ART. 54 – ATTUAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ "MUTUI PRIMA CASA" FONDO GASPARRINI

Va precisato che è inesatto parlare di mutui "prima casa". La legge 244/2007, a cui si fa riferimento parla esplicitamente di mutui per abitazione principale, cioè quella in cui, unica proprietà in quel momento, il mutuatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale entro 18 mesi dall'acquisto, per il quale è stato contratto il mutuo stesso.

Esiste la possibilità, dunque, che una prima casa, anche se unica proprietà, non benefici dei termini previsti dal fondo Gasparrini in ragione del fatto che il mutuatario acquirente non abbia potuto, per qualsiasi ragione, stabilire la propria residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

Si tratta per lo più proprio di situazioni connesse ad esigenze lavorative (a titolo di esempio per un trasferimento lavorativo intervenuto dopo l'acquisto ma prima della conclusione di lavori di ristrutturazione che rendevano la casa inabitabile) che però penalizzano fortemente il proprietario del bene. Sarebbe dunque utile una revisione della 244/07 che ampliasse i benefici ai titolari di mutuo su unica abitazione di proprietà, anziché su abitazione principale.

Per il resto si concorda sull'utilità dell'estensione della possibilità di accesso al fondo da parte di lavoratori autonomi danneggiati dal coronavirus.

+++

NOTA - Manca qualsivoglia norma a tutela delle famiglie gravate da prestiti rateali chirografari, carte revolving, credito al consumo, ecc. Un intervento a sostegno del pagamento delle rate di tali impegni, talvolta anche connessi ad interventi sulla casa di abitazione, sarebbe utile non solo ad alleviare le famiglie danneggiate lavorativamente dal coronavirus e non in grado di far fronte agli impegni, ma anche ad evitare una restrizione del credito al consumo che potrebbe verificarsi nel caso di una crescita eccessiva del deterioramento di quello già concesso e che limiterebbe fortemente la possibilità di far ripartire i consumi alla fine del periodo di crisi.

8. TERZIARIO E TRASPORTI

ART. 29 - INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

I lavoratori stagionali già di per sé vivono una condizione disagiata, in un caso simile, più che condizione disagiata trattasi di concreto problema sociale. Il provvedimento è sicuramente un aiuto concreto, il suo limite più grande è però che la previsione è sostanzialmente fino a capienza e la platea è sicuramente sottostimata.

ART. 79 - MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO

Ai fini del presente articolo l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe de iure alla incompatibilità. il 3° prevede delle ipotesi in cui la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono consentiti.

ART. 88 - RIMBORSO DEI CONTRATTI DI SOGGIORNO E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno.

2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma I, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Anche questa misura è stata oggetto di confronto durante l'incontro già citato in precedenza con il Ministro per i beni e le attività culturali Franceschini. Il provvedimento è a nostro giudizio equilibrato per raggiungere allo stesso tempo più obiettivi: non apportare maggiori oneri allo Stato, non far perdere soldi ai cittadini ed alle famiglie (soprattutto in riferimento al turismo scolastico) e permettere ai settori interessati di riprendere la vitalità necessaria entro un periodo di tempo ragionevole.

ART. 92 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO STRADALE E TRASPORTO DI PUBBLICO DI PERSONE

Comma 1 - Sospensione fino alla data del 30 aprile 2020 della tassa di ancoraggio attribuita alle Autorità di Sistema Portuale, per le imprese marittime di trasporto merci e persone;

comma 2 - sospensione del pagamento dei canoni, da parte di imprese marittime di trasporto merci e persone, previsti dalla legge 28 gennaio 1994, articoli 16, 16 e 18;

comma 3 - sospensione diritti doganali.

L'art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 è riferita ai canoni inerenti le operazioni portuali. L'art. 18 è riferito alle concessioni di aree e banchine.

Comma 4 – E' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova previste dagli articoli 75 e 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992.

L'art. 75 del decreto legislativo reca "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione". L'art. 79 reca "Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione".

Non si comprende lo spostamento al 31 ottobre 2020 della verifica dei veicoli con l'attuale emergenza epidemiologica, considerando che si fanno rientrare i veicoli che dovrebbero essere sottoposti a revisione alla data del prossimo 31 luglio

ART. 93 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Comma 1 - Riconoscimento di un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Sono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale nonché il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART. 94 - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETÀ SETTORE AEREO

Modifica al comma 2 - L'autorizzazione del trattamento di Cig per un massimo di 10 mesi (e non 12 come precedenti testi) potrà essere fatto previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro.

Non specifica con chi.

9. AGRICOLTURA

ART. 30 - INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Viene riconosciuta, agli OTD (operai a tempo determinato) non titolari di pensione con almeno 50 giornate lavorative effettuate nel 2019, un'indennità per il mese di marzo dell'importo di 600 € che non concorre a formazione di reddito. Il beneficio verrà riconosciuto previa domanda nel limite di spesa di 396 mil/€.

Rappresenta un primo passo importante che risponde alle istanze poste dalla FAI.

ART. 78 - MISURE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

E' Istituito un fondo con la dotazione di 100 mil/€ per l'anno 2020 a copertura dei costi per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca e per gli aiuti alle imprese per la copertura totale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari.

ART. 105 - ULTERIORI MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

Il predetto articolo modifica quanto contenuto nel DL 276/03 che prevede, rispetto al rapporto di lavoro reso in agricoltura, sia rispetto al rapporto di lavoro autonomo o subordinato che per le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo siano da ritenere a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori. Il Decreto in questione allarga al "sesto grado" di parentela il disposto di cui sopra.

+++

NOTA - Non è previsto nessun provvedimento specifico per il settore dell'edilizia che per la sua complessità necessita di appositi interventi legislativi.